

Cofinanziato dall'Unione europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027

Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.m) – Intervento a) Capacity building, qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici – “Qualificazione e rafforzamento dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (*Capacity Building*)” – Prog. 326 – S.O.F.I.A. 2 – CUP J69I23002830007



Accesso delle persone straniere alle prestazioni sociali e diritto alla residenza

Avv. Paola Fierro e Avv. Alice Pasquero – ASGI

22 aprile 2026
14.00 – 16.00
Google Meet

AVV. PAOLA FIERRO
AVV. ALICE PASQUERO

Torino, 22 aprile 2026

Accesso delle persone straniere
alla prestazioni sociali e diritto
alla residenza. Confronto tra
normativa e prassi"

L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

legge delega 46/2021 e d.lgs. 230/2021

Finalità

introdurre una misura

- unica, cioè che unifica varie prestazioni
- «universale» nel senso di non contributiva e non collegata al lavoro, ma finanziata dalla fiscalità generale
- commisurata al reddito e al numero di figli «**a carico**» (non si tiene più conto del coniuge)

Entrato in vigore il 1.3.2022

A.U.U.
quali figli si
considerano -
art. 2 d.lgs.
230/21

Cosa si intende per figlio «a carico» ?

- figli minorenni
- figli maggiorenni fino a 21 anni se:
 - studenti,
 - lavoratori con meno di 8.000 euro di reddito
 - disoccupati iscritti al centro per l'impiego
 - volontari in servizio civile.
- figli con disabilità, indipendentemente dall'età
- solo se inseriti nel nucleo familiare **ai fini ISEE**

Si guarda al DPCM 159/2013, ove si legge:

- I figli minorenni sono considerati a carico se conviventi
- Il figlio maggiorenne (qui 18 – 21 anni) è considerato a carico anche se non convivente a condizione che:
 - non sia coniugato e non abbia figli
 - sia a carico ai fini IRPEF (reddito non superiore a 4.000 euro)

A.U.U.
misura e
domanda

- L'importo è determinato dalle tabelle INPS (2023):
 - minimo euro 54,10 euro per figlio per ISEE da 43.240 in su; massimo 189,20 per ISEE fino a 16.215 euro
 - maggiorazione per ogni figlio: minimo euro 16,20 euro per ISEE da 43.240 in su; massimo 91,90 per ISEE fino a 16.215
- Domanda on line: dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d'ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.
- E' compatibile con il reddito di cittadinanza (in questo caso viene pagato senza domanda, insieme al RDC: attenzione se viene revocato il RDC necessaria nuova domanda)

A.U.U.
requisiti
soggettivi -
art. 3
d.lgs. 230/21

- a) Residenti in Italia al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio: la prestazione non è «esportabile».
- b) Residenti in Italia **da almeno 2 anni**: il requisito non è richiesto per chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.
- c) Cittadinanza o titolo di soggiorno:
 - 1) Cittadini italiani e UE e loro familiari (anche se di cittadinanza extra UE)
 - 2) Cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo
 - 3) Cittadini di paesi extra UE titolari di permesso unico di lavoro che autorizza il lavoro per periodi superiori a 6 mesi
 - 4) Cittadini di paesi extra UE terzi titolari di permesso per ricerca autorizzati al soggiorno per almeno 6 mesi

A.U.U.
categorie aggiunte
dalla circolare
INPS n. 23/2022

- 5) Titolari di permesso per ricongiungimento familiare (in realtà già compresi nella categoria del permesso unico lavoro)
- 6) Titolari di permesso per protezione internazionale (rifugiati e sussidiaria)
- 7) Apolidi
- 8) Titolari di «carta blu» (lavoratori altamente qualificati)
- 9) **Titolari di permesso per lavoro autonomo**
- 10) «lavoratori» di Marocco, Algeria, Tunisia

N.B.

- la circolare precisa anche che in caso di «sostituzione» del requisito di residenza biennale con il requisito del rapporto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, l'assegno spetta per tutto l'anno in cui viene richiesto

A.U.U.
categorie
aggiunte con il
messaggio INPS
n. 2951/2022

- 11) I titolari di permesso unico lavoro di durata uguale o inferiore a 6 mesi
- 12) I titolari di permesso per protezione speciale
- 13) I titolari di permesso per protezione sociale (art. 18 TU)
- 14) I titolari di permesso per violenza domestica (art.18bis TU)
- 15) I titolari di permesso per sfruttamento lavorativo (art. 22 c. 12quater TU)
- 16) I titolari di permessi per lavoro stagionale
- 17) I titolari di permesso per assistenza minori (art. 31 co. 3 TUI)

A.U.U.
categoria
aggiunta con la
circolare INPS
n. 41/2023

18) Titolari permesso per protezione
temporanea



A.U.U. CATEGORIE ESCLUSE

Titolari del pds per
richiesta asilo

Titolari del permesso per
residenza elettiva

Titolari del permesso per
attesa occupazione

- **Corte di Appello di Trento del 6.3.2025 e Corte di Appello di Torino 30.9.2024** hanno riconosciuto la sussistenza di discriminazione diretta (nei confronti della ricorrente) e anche collettiva;

L'INPS si è finalmente adeguato con il messaggio **n. 205 del 22 gennaio 2026** includendo anche i titolari del permesso per attesa occupazione

A.U.U. –
prestazioni
ASSORBITE

- **ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)**
- **ASSEGNO DI NATALITA'**
- **DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO** – Si applicano solo fino al 28.2.2022: per il periodo successivo spettano solo per i figli con più di 21 anni se ne hanno diritto (ad es. studenti universitari) – In questo caso spettano (come già ora) anche per i figli non conviventi e anche se residenti all'estero.

A.U.U. –
prestazioni NON
ASSORBITE

- **INDENNITA' DI MATERNITA' DI BASE DEI COMUNI** – a seguito della sent. Corte Cost. 54/2022 spetta anche ai titolari di permesso unico lavoro
- **INDENNITA' DI MATERNITA' DI BASE PAGATA DALL'INPS (per lavoratori discontinui)** – deve essere riconosciuta anche ai titolari di permesso unico lavoro
- **BONUS ASILI NIDO** – a seguito della sent. 633/2021 della C. App. Milano deve essere riconosciuto anche ai titolari di permesso unico lavoro
- **CARTA DELLA FAMIGLIA** – a seguito della pronuncia della CGUE 28.10.2021 deve essere riconosciuta anche ai titolari di permesso di lungo periodo e di permesso unico lavoro

AUU: ultima novità

L. 50/2026 (pubblicata
in GU il 20 aprile)
**elimina il requisito
dei due anni di
residenza in Italia**
per l'accesso
all'Assegno Unico
Universale asilo

**Stop al vincolo figli
in Italia:** Viene
eliminato anche
l'obbligo che i figli a
carico debbano
risiedere in Italia,
aprendo il sostegno ai
lavoratori frontalieri o
residenti con figli
residenti in altro Stato
UE (esclusi gli extra
UE).



nuove
prestazioni:

Assegno di
Inclusione
e
Supporto
formazione e
lavoro

- per entrambe le prestazioni non più 10 anni, ma **5 anni di residenza** di cui gli ultimi due continuativi
- i titoli di soggiorno restano gli stessi del RdC:
 - cittadini UE
 - familiari extra UE di cittadini UE o italiani
 - cittadini extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo
 - titolari di protezione internazionale (ma questa volta sono inseriti espressamente)

ASSEGNO DI
INCLUSIONE
(AI)
art. 1 D.L.
48/2023

Spetta solo alle famiglie con minori, over 60, disabili, condizioni di svantaggio (sevizi sociali). Per il resto quasi tutto come prima (RdC):

- domanda all'INPS
- limiti di reddito come prima
- importo del beneficio: fino a 6.000 euro annui (l'importo base viene moltiplicato x scala di equivalenza) - 7.560 se ultra 67 anni + massimo 3.360 x affitto
- durata 18 mesi (ripetibile con durata di ulteriori 12 mesi)
- obbligo di accettare **qualsiasi** offerta di lavoro a tempo indeterminato. **Eccezione**: esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di **80 chilometri** dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- obbligo di accettare offerte di lavoro a tempo determinato che siano raggiungibili in non più di **120 minuti** con il trasporto pubblico

In vigore dal 1° gennaio 2024

SUPPORTO
FORMAZIONE E
LAVORO
(SFL)
art. 14 D.L.
48/2023

In vigore da settembre 2023

- riservato a chi non è nelle condizioni per avere l'AI
- 350 euro per i soli mesi di partecipazione al corso di formazione (limite massimo 12 mesi): la mancata iscrizione al percorso di istruzione comporta la non erogazione del beneficio
- attenzione: il beneficio spetta a OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
- soliti requisiti di reddito (**ISEE** familiare, in corso di validità, **non superiore a 6.000 euro annui** salvo contemperamenti) e di titolo di soggiorno:
 - cittadino italiano cittadino UE;
 - familiare di un cittadino italiano o dell'UE titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
 - cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - titolare dello status di protezione internazionale o apolide
- non è compatibile con il RDC e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione

ATTENZIONE: i **titolari di permesso unico lavoro** possono «fare causa» per ottenere la prestazione perché la loro esclusione è in contrasto con la **direttiva 2011/98**, art. 12, c. 1, lett. C e H

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

- **Compatibile** con AUU
- Domanda presentata dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio/a presso il Comune di Residenza
- la Corte costituzionale con **sentenza** n. **54/2022** ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dei permessi che consentono di lavorare per periodi superiori a sei mesi

ASSEGNO SOCIALE

-due **requisiti restrittivi** per i cittadini stranieri:
titolo permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo + 10 anni di soggiorno legale
«continuativo»

-**Corte Costituzionale** (sentenza 50/209):

«costituzionalmente legittimo il requisito del permesso di lungo periodo, che non è assorbito da quello dei 10 anni di residenza ed entrambi devono sussistere»

-nuova questione di legittimità sollevata dalla
Corte di Cassazione sulla questione del permesso
di soggiorno -> Corte di Giustizia ha confermato
la legittimità del requisito del permesso UE per
lungosoggiornanti (sentenza del 5 marzo 2026)

PENSIONE DI INVALIDITA'

prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.


Requisiti:

- riconoscimento di invalidità sopra al 75%;
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 19.772,50 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

problema generale

Sospensione prestazione nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno:


- *Messaggio INPS 2951 del 25.7.2022 su AUU: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta **valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno**, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”*
- *Vedi anche messaggio INPS 11292/08 in materia di NASPI*
- ***Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023 (in materia di pensione di invalidità):** a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il richiedente **non può essere pregiudicato dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura di rinnovo**, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che in tale ipotesi il cittadino extracomunitario, comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale, **ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura;**”.*
- *In ogni caso c'è **l'art. 5 co. 9 bis TUI + direttiva** secondo la quale i diritti che permangono nelle more del rinnovo non sono solo quelli inerenti al rapporto di lavoro, ma qualsiasi diritto spettante al regolarmente soggiornante*



ACCESSO AGLI ALLOGGI PUBBLICI: art. 40, comma 6 TU immigr.

- «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti **in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica** e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
- NB: la Giurisprudenza si sta orientando sulla disapplicazione del requisito del permesso biennale perché discriminatorio (es. Corte d'Appello di Venezia, sentenza 8 febbraio 2026)

E' legittimo il requisito dello svolgimento di attività lavorativa ?



Direttiva 2011/98 art. 12 : Diritto alla parità di trattamento



*1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c) (cioè coloro che hanno un permesso che consente di lavorare quindi un permesso per lavoro, famiglia, attesa occupazione) **beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano** per quanto concerne: g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, **incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio**, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;*



QUINDI VI E' UN CONTRASTO TRA NORMA NAZIONALE E NORMA EUROPEA PERCHE AI TITOLARE DI PERMESSO UNICO LAVORO NON E' GARANTITA LA PARITA' DI TRATTAMENTO (all'italiano non e' richiesto il rapporto di lavoro, allo straniero sì; inoltre il permesso unico lavoro puo' essere di durata inferiore a un anno) .




Il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale (con ordinanza del 16 luglio 2025) il requisito dell'obbligatorietà dell'esercizio di un' attività lavorativa



I REQUISITI DI LUNGO- RESIDENZA NELLA REGIONE

Sentenza Corte costituzionale 44/2020:.

- *«il diritto all’abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico ed è compito dello Stato garantire, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»*
- è incostituzionale il requisito di 5 anni di residenza o lavoro nella Regione per accedere alle graduatorie. Questo requisito è irragionevole, quindi in contrasto con l’art. 3 cost. **PER DUE MOTIVI:**
 - non fornisce una prognosi di futura stabilità nella Regione;
 - è completamente slegato dal bisogno.
- La sentenza riguarda una legge lombarda, ma i principi sono applicabili a tutte le leggi regionali che prevedono requisiti analoghi: infatti man mano la Corte Costituzionale ha bocciato tutte le leggi regionali che prevedevano il requisito della lungo residenza



**LA DURATA
DELLA
RESIDENZA AI
FINI DELLA
ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO**

Sentenza Corte Costituzionale 9/2021.

E' incostituzionale – per gli stessi motivi già esaminati dalla sentenza 44/2020 - assegnare una rilevanza sproporzionata all'anzianità di residenza: al più si può considerare l'anzianità di presenza nella graduatoria che è comunque collegata al bisogno.

Quando è sproporzionata ?

Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale (legge regionale Abruzzo) era di un punto per ogni anno di residenza successivo al decimo fino a un massimo di 6; mentre reddito e numero dei componenti potevano dare un punteggio massimo di 5.

Normalmente i Regolamenti prevedono una valorizzazione della residenza ancora più elevata.